

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 4618/2019 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA 09/07/19 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MIUR .

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso :**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. **6368/2019**

2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

Parte ricorrente:

Carchedi Rita (C.F. CRCRTI63S512112C), nata a Tubingen 11 11 1963 residente a San Giustino Perugia in via Umberto Saba 7

Parti intimare:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t.

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t.

Sotto-commissione esaminatrice che ha corretto l'elaborato nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2018 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t.

Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del legale rapp.te p.t.,

Maria Lucia Taverna (C.F. TVRMLC72T54A089I)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati:

*Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non risulta pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; **nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale**, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione .*

Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle

*procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, **non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.***

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta, nonché nella parte in cui ha autorizzato la collegialità virtuale consentendo presenza via Skype e aggravando così le operazioni di recepimento del già difficoltoso iter procedurale .

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .

Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con

i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.

Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Motivi di ricorso :

Con atto di ricorso la ricorrente ha lamentato :

Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso di cui al d.p.r. n.487/1994, d.lvo n.165/2001, nonché del Regolamento D.M. 138 del 3 agosto 2017. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost; violazione ed erronea applicazione dell'art. 400 del d.lvo 16 aprile 1994 n. 297; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione; violazione del principio di trasparenza conoscibilità e di correttezza; disparità di trattamento sotto numerosi profili:

- irregolarità nella attività di predisposizione dei quesiti e dei criteri di valutazione – prove di lingua straniera – disparità di trattamento per mancanza di unicità della prova, ritenendo violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri previsti dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati
- grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni procedurali e di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione. lamentando che l'assenza di verbalizzazione delle attività conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività.
- Quanto alla unicità della prova è stato lamentato come sia stato violato il bando che imponeva che i quadri di riferimento dovessero essere conosciuti dai candidati soltanto un giorno prima della prova, mentre per i fortunati candidati della Sardegna questo è successo con mesi di anticipo.
- mancanza di collegialità delle operazioni di valutazione ed alle gravissime irregolarità del sistema informatico – carenza di attestazione e verbalizzazione – difficoltà di salvare tutto il testo svolto. Si è lamentato come la modalità informatica abbia comportato che tutte le operazioni relative alla stesura, conservazione, connessione di ogni prova ad ogni candidato, connessione di ogni candidato ai codici e di seguito alle varie sottocommissioni, apertura dell'anonimato etc come già supra anticipato, siano state condizionate dall'uso di *software irregolare*, si tratta infatti dello stesso sistema informatico che ha già dimostrato di essere fallace rispetto agli effetti legali che andavano assicurati in precedenti concorsi gestiti dallo stesso ministero dell'istruzione che pertanto non poteva non sapere.
- tempo di correzione – illegittimo mancato rispetto del tempo minimo è stato lamentato che le sottocommissioni hanno illegittimamente non rispettato l'indicazione del verbale n. 1 della commissione in base al quale, in relazione al numero dei quesiti e alla difficoltà delle prove, pur sempre relative ad un concorso dirigenziale, era stato attentamente valutato che la correzione degli elaborati avrebbe dovuto richiedere minimo 30 minuti. dunque, è dubbio nella fattispecie concreta che, rispetto alla celerità con cui la correzione è avvenuta (in tempi davvero esigui), si sia potuto davvero accedere ad una complicata e difficile verifica degli scritti, con derivato difetto di istruttoria, verifica che, invece, avrebbe dovuto richiedere tempi certamente superiori a quelli effettivi, e di conseguenza rendendo illegittime le valutazioni adottate dalla sottocommissione, considerato che tale correzione sia effettivamente avvenuta alla luce degli stretti indicatori convenuti.

- continua modifica nella composizione del comitato scientifico e della commissione. E' stato lamentato che sia il comitato scientifico, sia le commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti che siano ricoprenti le posizioni utili in esito alla procedura concorsuale e ai provvedimenti impugnati col ricorso e nella graduatoria di merito che ne deriverà.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. 4618/2019 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis che ha ordinato la notifica per pubblici proclami *per relationem* conle modalità stabilite nella Ordinanza n. 836/2019 dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis